



**PARERE MOTIVATO**  
**n.109 dell'8 Agosto 2018**

**OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità alla Variante al Piano degli Interventi n. 4. Integrazioni al RAP a seguito del parere VAS n. 98 del 9 luglio 2018, schede: b.1 Ridefinizione dell'ambito compreso tra il torrente Rio e via Borgolecco; e.2 Nuova zona residenziale B/47. Comune di Gambellara (VI).**

**L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS**

**PREMESSO CHE**

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, stabilisce che sia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;



- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;
- La Commissione VAS si è riunita in data 8 agosto 2018 come da nota di convocazione in data 7 agosto 2018 prot. n. 329321;

**ESAMINATA** la documentazione trasmessa dal Comune di Gambellara con nota pec acquisita al protocollo regionale al n. 418617 del 06.10.2017 relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la Variante n. 4 al Piano degli Interventi;

**PRESO ATTO CHE** con parere n.98 del 9.07.18 la Commissione Regionale per la VAS aveva disposto *“Un'integrazione al Rapporto Ambientale Preliminare relativamente alle schede individuate come:*

- *b.1 Ridefinizione dell'ambito compreso tra il torrente Rio e via Borgolecco;*
- *e.2 Nuova zona residenziale B/47”;*

*non risultando definiti in modo specifico i contenuti, le azioni e gli effetti derivanti sulle matrici ambientali, anche in termini cumulativi, ai fini della valutazione”;*

**VISTA** la documentazione integrativa prodotta dal Comune con nota pec del 25.07.2018 acquisita al prot. regionale n. 311638 del 25.07.2018;

**PRESO ATTO CHE** sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n.9028 del 13.11.17 assunto al prot. reg. al n.474117 del 14.11.17 del Comune di Montecchia di Crosara;
- Parere n.477177 del 15.11.17 del Genio Civile di Vicenza;
- Parere n.3324 del 20.11.17 assunto al prot. reg. al n.500390 del 29.11.17 di Medio Chiampo spa;
- Parere dell'11.12.17 assunto al prot. reg. al n.516656 dell'11.12.17 di ARPAV;
- Parere n.2695 del 22.12.17 assunto al prot. reg. al n.538945 del 27.12.17 dell'Autorità di Bacino dell'Adige,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

**ESAMINATI** gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 261/2017 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

**CONSIDERATO CHE** l'istanza è relativa alla Variante n. 4 al Piano degli Interventi del Comune di Gambellara (VI), sviluppata sui contenuti del Documento Preliminare illustrato dal Sindaco al Consiglio Comunale nella seduta del 20 marzo 2017 e concernente alcune modifiche al vigente P.I., alcune anche di tipo normativo e che sulla stessa la Commissione Regionale VAS con voto n. 98 del 9 luglio 2018, ha espresso parere motivato chiedendo:

*“Un'integrazione al Rapporto Ambientale Preliminare relativamente alle schede individuate come:*

- *b.1 Ridefinizione dell'ambito compreso tra il torrente Rio e via Borgolecco;*
- *e.2 Nuova zona residenziale B/47”;*

*non risultando definiti in modo specifico i contenuti, le azioni e gli effetti derivanti sulle matrici ambientali, anche in termini cumulativi, ai fini della valutazione”.*



**DATO ATTO CHE** il Comune di Gambellara con nota datata 25.07.2018, acquisita al prot. regionale al n. 311638 in data 25.07.2018, ha fatto pervenire le integrazioni al Rapporto Ambientale Preliminare, come da richiesta, relativamente alle schede: "b.1 Ridefinizione dell'ambito compreso tra il torrente Rio e via Borgolecco" ed "e.2 Nuova zona residenziale B/47" e che, nello specifico, la prima scheda approfondisce gli aspetti inerenti la localizzazione dell'ambito oggetto di trasformazione e fornisce maggiori chiarimenti circa la natura e finalità dell'intervento, senza proporre ulteriori valutazioni o analisi rispetto a quelle già svolte nel contesto del RAP. La seconda scheda, propone anch'essa una localizzazione dell'ambito oggetto di trasformazione e fornisce chiarimenti circa la natura e finalità dell'intervento, ma affronta anche in maniera di maggior dettaglio analitico la coerenza dell'intervento con i contenuti del P.A.T.I. dei comuni di Gambellara, Montebello Vicentino, Montorso Vicentino, Zermeghedo.

**CONSIDERATO ALTRESÌ** quanto descritto e valutato nel RAP circa i possibili effetti sull'ambiente, la salute e il patrimonio derivanti dall'attuazione degli interventi, e l'analisi di coerenza svolta in riferimento ai contenuti del PATI dei Comuni di Gambellara, Montebello Vicentino, Montorso Vicentino e Zermeghedo approvato con Conferenza di Servizi il 21 aprile 2010, ai sensi degli art. 15 e 16 della L.r. 11/2004, e ratificato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 37 del 18.01.2011, nonché, le valutazioni in ordine alla sostenibilità ambientale – economica – sociale della Variante anche alla luce delle mitigazioni e compensazioni, definite dal Piano strategico e recepite nel primo P.I. (rete ecologica, meccanismi perequativi – credito edilizio, aggiornamento dei vincoli e delle tutele ...) e delle altre mitigazioni/prescrizioni puntuali, introdotte con la presente variante che riguardano:

- Zona CR/1 (azione a.1) demolizione integrale dei volumi esistenti. Risanamento dell'area con ripristino a zona agricola.
- Zona B/5a (azione e.1) schema puntuale derivate dalla valutazione dell'inserimento dei nuovi volumi nell'ambito. L'intervento è subordinato alla produzione di apposita relazione geotecnica che accerti le condizioni di stabilità del versante anche nei confronti dei fabbricati limitrofi.
- Zona B/47 (azione e.2) porzione sud dell'ambito da destinare a verde privato ove la pavimentazione deve essere limitata ai vialetti di accesso e non sono ammessi volumi urbanistici. L'intervento è subordinato alla produzione di apposita relazione geotecnica che accerti le condizioni di stabilità del versante anche nei confronti dei fabbricati limitrofi.
- Zona C.2/7 (azione e.4) la localizzazione delle aree verdi a standard deve essere in continuità con quelle della lottizzazione adiacente (lungo la provinciale) e deve essere garantita una distanza non inferiore a 20 m dal ciglio stradale.
- Zona B/41 (azione e.5) realizzazione di una fascia verde alberata con funzione di mitigazione paesaggistica verso la zona da destinare all'area di sosta e di manovra per i mezzi dell'attività esistente.
- ENF 9 (azione e.9) altezza massima limitata a 6 m.

**VISTA** la relazione istruttoria agli atti d'Ufficio predisposta dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV, in data 8 agosto 2018, dalla quale emerge che:

- esaminati gli atti comprensivi delle integrazioni fornite in data 25.07.2018 e la Valutazione di Incidenza n. 261/2017, può essere confermato che la Variante n. 4 al Piano degli Interventi del Comune di Gambellara, non debba essere sottoposta a procedura di Valutazione Ambientale Strategica, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, estendendo tale giudizio anche alle schede "b.1 Ridefinizione dell'ambito compreso tra il torrente Rio e via Borgolecco" e "e.2 Nuova zona residenziale B/47", per le quali era stata chiesta una integrazione al RAP;
- va confermata la previsione che in fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le indicazioni, mitigazioni e/o compensazioni previste nel Rapporto Ambientale Preliminare, nel Prontuario di Mitigazione Ambientale con le indicazioni, raccomandazioni e/o



prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate, nonché nella relazione istruttoria tecnica VinCA sopra riportata.

- va raccomandato, al fine di prevenire possibili criticità ed assicurare il controllo sull'ambiente, la prosecuzione del monitoraggio delle matrici ambientali risultate di maggiore sensibilità. Gli indicatori risultanti dal monitoraggio serviranno per attuare opportune misure correttive e per costruire una base conoscitiva per eventuali azioni di miglioramento.

#### VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

#### TUTTO CIÒ CONSIDERATO ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE ALLA PROCEDURA V.A.S.

La Variante n. 4 al Piano degli Interventi del Comune di Gambellara, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, anche per quanto attiene le schede "b.1 Ridefinizione dell'ambito compreso tra il torrente Rio e via Borgolecco" e "e.2 Nuova zona residenziale B/47", per le quali era stata chiesta una integrazione al RAP, con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere messe in atto tutte le indicazioni, mitigazioni e/o compensazioni previste nel Rapporto Ambientale Preliminare e nel relativo Prontuario di Mitigazione Ambientale così come integrato dalle altre mitigazioni/prescrizioni puntuali, introdotte con la presente variante;
- devono essere recepite le indicazioni, raccomandazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate;
- devono essere recepiti gli esiti della Valutazione di Incidenza Ambientale:
  - Dando atto che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
    - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017;
    - B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone.
  - Prescrivendo
    - 1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Himantoglossum adriaticum*, *Lycaena dispar*, *Barbus plebejus*, *Protochondrostoma genei*, *Sabanejewia larvata*, *Salmo marmoratus*, *Triturus carnifex*, *Bombina variegata*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana*



*dalmatina, Rana latastei, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Hierophis viridiflavus, Zamenis longissimus, Natrix tessellata, Ixobrychus minutus, Pernis apivorus, Circus cyaneus, Caprimulgus europaeus, Alcedo atthis, Lanius collurio, Emberiza hortulana, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Pipistrellus kuhlii;*

2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricoteri, imenotteri e ortotteri;
3. di dotare la viabilità, laddove non sia garantita la permeabilità a causa di opera in grado di generare barriera infrastrutturale, di idonei e sufficienti passaggi per la fauna (nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale) anche mediante passaggi per la fauna minore (tunnel per anfibi e rettili) preferibilmente con sezione quadrata o rettangolare (delle dimensioni minime 50 cm x 50 cm, da adeguare in funzione delle specie), con pendenza di almeno l'1% (in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti e dotati di aperture sul lato superiore, tramite griglie di aerazione, o sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo) e unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata;
4. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Gambellara, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

- Riconoscendo la non necessità della valutazione di incidenza numero 8 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 *"piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza e qualora non diversamente individuato, nella decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza"* per le aree contraddistinte dalle categorie "11110 - Centro città con uso misto, tessuto urbano continuo molto denso", "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12210 - Strade a transito veloce e superfici annesse (autostrade, tangenziali)", "12220 - Rete stradale principale e superfici annesse (strade statali)", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "13420 - Aree in trasformazione", "14130 - Aree incolte nell'urbano", "14140 - Aree verdi private", "14150 - Aree verdi associate alla viabilità", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto.

Infine, raccomanda, al fine di prevenire possibili criticità ed assicurare il controllo sull'ambiente, la prosecuzione del monitoraggio delle matrici ambientali risultate di maggiore sensibilità. Gli indicatori risultanti dal monitoraggio serviranno per attuare opportune misure correttive e per costruire una base conoscitiva per eventuali azioni di miglioramento.

**Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di**



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA



assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente  
della Commissione Regionale VAS  
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)  
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS - VINCA - NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO  
Commissioni VAS VinCA NUVV  
Dott. Geol. Corrado Soccorso

*Corrado Soccorso*

Il presente parere si compone di 6 pagine